

**LA LEGGE SUL COMMERCIO
DELLA REGIONE VENETO**

Commento organico alla
Legge regionale n. 50 del 28 dicembre 2012

a cura di

SERGIO DAL PRA'

GUIDO SARTORATO

LA LEGGE SUL COMMERCIO DELLA REGIONE VENETO

Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto

Legge regionale del Veneto n. 50 del 28 dicembre 2012

(pubblicata sul B.U.R. n. 110 del 31 dicembre 2012)

Commentario

a cura di

SERGIO DAL PRA'

GUIDO SARTORATO

Autori

Alfredo Bianchini
Franco Botteon
Marino Breganze
Raffaele Bucci
Alessandro Calegari
Francesco Curato
Alberto Dal Bello
Sergio Dal Prà
Davide Furlan
Enrico Gaz
Vincenzo Grosso
Patrizia Marzaro
Gabriele Maso
Francesco Mazzaroli

Francesca Mazzone
Giorgio Orsoni
Marina Perona
Stefania Piovesan
Maria Grazia Romeo
Guido Sartorato
Fiorenza Scagliotti
Michele Steccanella
Piera Toso
Emiliano Troi
Livio Viel
Francesco Volpe
Gianfranco Zulian

Indice degli autori

Premesse sistematiche

Dalla Legge 15 alla Legge 50
di Giorgio Orsoni

Titolo I

Disposizioni generali

Artt. 1-2 Raffaele Bucci e
Alberto Dal Bello
Art. 3 Alfredo Bianchini

Titolo II

Sviluppo del sistema commerciale

Artt. 4-5 Michele Steccanella
Art. 6 Raffaele Bucci e
Alberto Dal Bello
Art. 7 Alessandro Calegari e
Gianfranco Zulian
Art. 8 Emiliano Troi
Art. 9 Raffaele Bucci e
Alberto Dal Bello
Artt. 10-11 Franco Botteon
Art. 12 Francesco Volpe
Art. 13 Maria Grazia Romeo

Rassegna di giurisprudenza

di Enrico Gaz

Appendice Normativa

Titolo III

Disciplina dell'attività

Art. 17 Francesco Curato
Art. 18 Francesca Mazzonetto
Art. 19 Davide Furlan
Fiorenza Scagliotti e
Piera Toso
Art. 20 Livio Viel
Art. 21 Marino Breganze e
Patrizia Marzaro
Art. 22 Alessandro Calegari
Art. 23 Francesco Volpe
Art. 24-25 Vincenzo Grosso

Titolo IV

Interventi di rilevanza regionale

Art. 26 Sergio Dal Prà e
Guido Sartorato

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 27 Marina Perona e
Stefania Piovesan
Artt. 28-29 Gabriele Maso
Artt. 30-31-32 Francesco Mazarrolli

ALFREDO BIANCHINI, avvocato in Venezia; FRANCO BOTTEON, avvocato in Treviso; MARINO BREGANZE, Univ. di Padova, avvocato in Vicenza; RAFFAELE BUCCI, avvocato in Venezia; ALESSANDRO CALEGARI, Univ. di Padova, avvocato in Padova; FRANCESCO CURATO, avvocato in Venezia; ALBERTO DAL BELLO, avvocato in Treviso; SERGIO DAL PRA', avvocato in Padova; DAVIDE FURLAN, avvocato in Padova; ENRICO GAZ, avvocato in Feltre-Venezia; VINCENZO GROSSO, avvocato in Treviso; PATRIZIA MARZARO, Univ. di Padova; GABRIELE MASO, avvocato in Treviso; FRANCESCO MAZZAROLLI, avvocato in Padova; FRANCESCA MAZZONETTO, avvocato in Padova; GIORGIO ORSONI, Univ. di Venezia Cà Foscari, avvocato in Venezia; MARINA PERONA, avvocato in Treviso; STEFANIA PIOVESAN, avvocato di Treviso; MARIA GRAZIA ROMEO, avvocato in Venezia; GUIDO SARTORATO, avvocato in Treviso; FIORENZA SCAGLIOTTI, avvocato in Padova; MICHELE STECCANELLA, avvocato in Treviso; PIERA TOSO, avvocato in Padova; EMILIANO TROI, avvocato in Padova; LIVIO VIEL, avvocato in Belluno; FRANCESCO VOLPE, Univ. di Padova, avvocato in Padova; GIANFRANCO ZULIAN, architetto in Padova.

Prefazione

Con la L.R. 28 dicembre 2012 n. 50, sull'onda delle sollecitazioni indotte dalla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e dal Decreto legge n. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, è stata introdotta nella Regione Veneto una nuova disciplina per le attività commerciali al dettaglio su area privata.

La nuova legge, in ossequio ai principi sopra esaminati, abbandonato il reticolo normativo che si prefiggeva di guidare nel dettaglio le modalità di esercizio della attività commerciale, ha prescelto il sistema "a maglie larghe" limitandosi ad individuare gli istituti principali che, nel contempo, ha semplificato al massimo.

Si è accostata, in questo modo, al contenuto del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114, innovandolo soprattutto nella procedura di individuazione dei settori merceologici, delle superfici di vendita e dei titoli richiesti per l'apertura delle attività.

In tale ottica, percependo la dinamica di vendita, gli esercizi di vicinato sono stati estesi a 250 mq. senza alcuna correlazione con la diversa popolazione di riferimento dei Comuni; le medie strutture di vendita sono state inserite in un'unica categoria compresa tra i 250 mq. e i 2500 mq., la grande superficie di vendita è stata prevista oltre i 2500 mq. .

È stata, nel contempo, meglio disciplinata la vendita negli *outlet*, specificando la natura dei beni commercializzabili anche da soggetti non produttori, purché di fine serie, fallati o reallizzati espressamente ed unicamente per gli *outlet*.

Accanto all'*outlet*, utilizzando criteri di vendita già attuati all'estero, è stata introdotta la disciplina del c.d. *temporary store* previo utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende di produzione che, in tal modo, promuovono i propri marchi.

In realtà, il vero snellimento procedurale è costituito dall'assoggettamento delle attività a SCIA, ovvero per le superfici di medie dimensioni (superiori - oltre i 1500 mq) e di grandi dimensioni alla autorizzazione, se del caso, previa indizione di apposita conferenza di servizi.

Lo snodo, tuttavia, che lascia più perplessi risulta contrassegnato dall'abbandono della pianificazione urbanistica quale presupposto essenziale per la localizzazione delle attività. Localizzazione che, per le grandi superfici di vendita di interesse regionale, viene rimessa ad accordi di programma ex art. 34 del Testo Unico degli Enti Locali, modificatrici, anche in variante, della regolamentazione altrimenti ostativa.

Procedura che, peraltro, apre il fianco ad una notevole discrezionalità e alla induzione nelle scelte da parte dell'imprenditore privato.

Si può, quindi, asserire che, nel timore di non aver colto appieno lo spirito di liberalizzazione, la nuova legge appare ripiegata, per molti aspetti, nell'eccesso opposto e, cioè, in una elementarizzazione e frammentazione della disciplina stessa.

Ovviamente gli spazi potranno essere riempiti dalle disposizioni del regolamento che la Regione deve adottare e, soprattutto, dalle interpretazioni dettate nel tempo dalla giurisprudenza, da subito dalla dottrina.

Problematiche che la presente "elaborazione", frutto della fatica, della passione e della competenza profusa dai valenti iscritti alla Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, tende a superare con un lavoro di tessitura estremamente completo ancorché aperto alle dinamiche della materia trattata.

La didattica e la esegesi risultano, invero, felicemente coniugate con la prassi operativa.

Viene, in tal modo, offerta un'analisi attuale e, nel contempo, proiettata nel futuro, ricca di spunti interpretativi che si traducono in una "guida", esauriente ed efficace, utilizzabile indistintamente dai cultori della materia, dai professionisti, dagli amministratori, dagli operatori del settore ed, infine, dai privati cittadini.

Avv. Franco Zambelli
Presidente dell'Associazione Veneta
Avvocati Amministrativisti